



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Ai Comuni della Sardegna
interessati alle elezioni comunali 2021

e, p.c. Alle Prefetture della Sardegna

Oggetto: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali in Sardegna di domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021, con eventuale ballottaggio domenica 24 e lunedì 25 ottobre 2021. Adempimenti degli Uffici elettorali di sezione.

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto, si richiamano alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli Uffici elettorali di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio, nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al "Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021" sottoscritto dal Ministro dell'interno e della Salute, che qui si richiama integralmente, come già indicato nella circolare n. 16837 del 31 agosto 2021.

Per gli aspetti di maggiore dettaglio, si fa rinvio alla pubblicazione recante istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione (pubblicazione n. 2).

A) Orari di votazione, consegna del materiale, insediamento dei seggi e operazioni preliminari

Le operazioni di votazione si svolgeranno domenica 10 ottobre, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 11 ottobre 2021, dalle ore 7 alle ore 15, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 26, della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 e dell'art. 3, comma 1, del D.L. 5 marzo 2021, n. 25.

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le votazioni, cioè sabato 9 ottobre 2021, prima dell'insediamento del seggio, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione, dandone atto in apposito verbale, il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio (art. 27, primo comma, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). Nello stesso verbale si dà atto della presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste di candidati.

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, i registri, maschile e femminile, per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti e il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

sono costituiti seggi speciali o “volanti” (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori, ivi compresi quelli per la raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento sanitario, quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o “volante”.

Tra il materiale elettorale viene consegnata al seggio una mazzetta di matite copiative per l'espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell'Ufficio elettorale di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative con quelle contenute all'interno del pacco di cancelleria. A tal fine, per evitare eventuali confusioni, potrebbe essere opportuno fornire un contenitore ove riporre tali matite copiative, anche per agevolarne la consegna e la restituzione da parte dell'elettore.

Presso ogni seggio viene anche consegnata l'urna di cartone di colore chiaro recante lo stemma della Regione Sardegna e la scritta “Regione Autonoma della Sardegna, corredata di un rotolo di carta adesiva occorrente per la sua sigillatura.

Su almeno due dei quattro lati esterni verticali dell'urna, nello spazio bianco sottostante l'emblema della Regione e l'anzidetta scritta, il presidente di seggio deve applicare l'apposita etichetta, con cornice colorata, sulla quale è riportata la scritta: «ELEZIONI COMUNALI».

Alle ore 16 del giorno che precede le votazioni, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, alla autenticazione delle schede di voto, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti, eventualmente designati dai delegati delle liste di candidati. L'Ufficio è composto da un presidente, da un segretario e da quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente.

Si sottolinea che le operazioni di autenticazione delle schede di voto, in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, devono essere completate il sabato pomeriggio e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

Ai sensi del predetto “Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021”, prima dell'insediamento del seggio elettorale, deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali, ivi compresi androne, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni elettorali, nel rispetto di tutte le norme atte a garantire il regolare



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

svolgimento del processo di voto. Il presidente di seggio avrà cura di vigilare sul compimento di tali operazioni, al termine delle quali provvederà agli adempimenti di chiusura della sala della votazione.

B) Ammissione presso il seggio dei rappresentanti delle liste dei candidati

I delegati delle liste di candidati possono designare presso ciascun seggio due rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente.

Tali rappresentanti devono essere scelti tra gli elettori del Comune, restando inteso che i predetti possono votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio purché siano iscritti come elettori in altra sezione. Tutti i rappresentanti, per poter votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, devono essere comunque muniti, oltre che di un valido documento di riconoscimento, della tessera elettorale personale.

Le designazioni dei rappresentanti effettuate dai delegati delle liste di candidati sono prodotte in carta libera, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Le designazioni devono essere effettuate solo personalmente dai delegati di lista, non essendo prevista alcuna facoltà di subdelega (art. 32, nono comma, n. 4, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e art. 16 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

Le designazioni dei rappresentanti possono essere presentate **entro giovedì 7 ottobre** anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti di seggio **il sabato pomeriggio** oppure **la domenica mattina**, purché prima dell'inizio della votazione.

I rappresentanti presso il seggio, durante l'esercizio delle loro funzioni, dovranno essere muniti di mascherina di protezione sul viso e rispettare la misura di distanziamento interpersonale di almeno un metro.

C) Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'Ufficio elettorale di sezione, compresi i rappresentanti delle liste sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 24, terzo comma, D.P.R. n. 570/1960).

Anche in ragione di tale qualifica, possono pertanto incorrere nelle responsabilità di natura penale specificamente previste agli artt. 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 e 98 del D.P.R. n. 570/1960.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Ulteriori specifiche responsabilità e sanzioni penali sono previste per il segretario che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e per i rappresentanti presso il seggio che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali (art. 96, quarto e quinto comma, D.P.R. n. 570/1960).

Inoltre, sono puniti coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore o segretario, rifiutino, senza giustificato motivo, di assumerlo (art. 89 D.P.R. n. 570/1960).

I componenti del seggio e i rappresentanti presso il seggio sono altresì tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell'elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore stesso (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 96 del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019).

D) Divieto di introdurre all'interno della cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione deve invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature sono prese in consegna dal Presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, decreto-legge citato), come richiamato dall'apposito manifesto da affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile.

Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di libertà e segretezza del voto stesso, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. In particolare,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

la scheda di voto, anche nel caso in cui sia stata già votata, dovrà comunque essere annullata e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi ovviamente gli eventuali provvedimenti, ad esempio di sequestro della scheda stessa, disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.

E) Adempimenti del seggio in sede di ammissione degli elettori e operazioni di voto

Gli elettori sono ammessi nel seggio elettorale se muniti della mascherina di protezione sul viso e dopo essersi disinfettate le mani con l'apposito gel igienizzante all'ingresso del seggio stesso.

Sono ammessi a votare gli elettori che alla data del 10 ottobre 2021 abbiano compiuto diciotto anni di età e siano in possesso della tessera elettorale personale e di un valido documento di identificazione, dopo che il presidente abbia controllato che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data delle consultazioni in svolgimento: ciò proverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto. Al solo fine di consentire l'identificazione personale, l'elettore deve rimuovere la mascherina dal viso, mantenendo una distanza dai componenti del seggio di almeno 2 metri.

Conseguentemente, uno scrutatore deve apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data. Sulla tessera elettorale sono previsti 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa.

Nel contempo, un altro scrutatore provvede ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione del seggio (art. 12 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), ove deve essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera stessa, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione a norma di legge (rappresentanti di lista; ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio; ecc.).

Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prendono nota sul registro delle tessere elettorali, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva, anche del numero di elettori che, pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro, rifiutano la scheda di voto o, comunque, chiedono di non partecipare, per qualsiasi motivo, alla consultazione in svolgimento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una sentenza della Corte d'Appello (art. 39, terzo comma, D.P.R. n. 570/1960), oppure un'attestazione del Sindaco di ammissione al voto (art. 32-bis, terzo comma, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), il Presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Nella diversa ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che esibisca un attestato sostitutivo della tessera (rilasciato ai sensi dell'art. 7 D.P.R. n. 299/2000), trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale, il presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà sommarlo al numero dei votanti della sezione, altrimenti verrebbe preso in considerazione due volte.

Tali adempimenti rivestono particolare importanza sia per verificare il numero di coloro che hanno votato nella sezione, sia per eliminare ogni possibilità di un'eventuale duplicazione di voto.

Ai fini della loro identificazione, gli elettori, che siano sprovvisti di altro documento di riconoscimento e che abbiano chiesto al proprio Comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), possono esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Successivamente, viene fornita la matita copiativa e la scheda di voto aperta e l'elettore viene invitato a recarsi in cabina a votare.

L'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, provvederà ad inserirla personalmente nell'urna.

Prima e dopo la consegna della scheda di voto e l'avvenuto inserimento della scheda nell'urna, ogni elettore deve provvedere a una nuova igienizzazione delle mani con l'apposita confezione di gel all'interno del seggio.

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna della scheda di voto mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.

Solo nei Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa alla competizione elettorale una sola lista di candidati, il seggio, avvalendosi delle opportune evidenziazioni fatte dal Comune alla lista sezionale, deve conteggiare, tra gli iscritti all'Anagrafe degli elettori residenti all'estero (AIRE), quanti tra di essi hanno votato e quanti non hanno votato per le elezioni comunali, riportandone distintamente il numero nel verbale delle operazioni del seggio. Questo al fine di consentire all'Ufficio che proclama i risultati di verificare il raggiungimento o meno



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

del quorum di votanti e del quorum di voti validi all'unica lista ammessa, ai fini della validità dell'elezione. (Art. 71, comma 10, D.lgs. n. 267/2000; art. 2, commi 1-bis e 1-ter, D.L. n. 25/2021)

F) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si vorranno sensibilizzare i Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Nella eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (rifiuto della scheda; richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta o di altro contenuto, ecc.), si ritiene che il presidente del seggio — al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni — possa inserire a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale stesso le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta e allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l'elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" presso il seggio (cioè in un momento successivo a uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento personale di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista elettorale sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale personale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore, nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE") ai fini di un corretto computo del numero effettivo dei votanti.

7



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alla registrazione di cui sopra, non andrà apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 299/2000, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione.

Diversamente si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. Tale norma, infatti, precede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in un secondo tempo, l'abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell'apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.

G) Sospensione delle operazioni di votazione

Poiché le operazioni di votazione si svolgono in due giornate, cioè dalle ore 7 alle ore 23 di domenica (10 ottobre 2021) e dalle ore 7 alle 15 di lunedì (11 ottobre 2021), al termine della giornata di domenica, dopo che hanno votato tutti gli elettori ancora in fila, l'Ufficio elettorale di sezione deve interrompere le operazioni di voto e sigillare l'urna con le schede votate e la cassetta o scatola con le schede autenticate nonché chiudere e sigillare la sala delle elezioni.

Le operazioni elettorali saranno riprese l'indomani alle ore 7.

H) Accertamento del numero dei votanti

Dichiarata chiusa la votazione, dopo aver sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non più necessari, ivi comprese le matite copiative, ogni presidente di seggio provvede subito alle operazioni di accertamento del numero dei votanti presso la sezione dandone attestazione nell'apposito paragrafo del verbale. In particolare, il numero dei votanti, ai sensi dell'art. 53, primo comma, n. 2, del D.P.R. n. 570/1960, sarà dato dalla sommatoria di:

1. numero degli elettori iscritti nella lista sezionale, come autenticata dalla Commissione elettorale circondariale, che hanno votato nella sezione;
2. numero degli elettori che hanno votato nella sezione in base a sentenza (art. 39, terzo comma, D.P.R. n. 570/1960) o ad attestazione del Sindaco (ex art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

3. numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione (ex art. 1, comma 4, legge n. 15/1991), come risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista sezionale e dall'annotazione nel verbale;
4. numero dei componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, dei rappresentanti di lista, degli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio (art. 40, D.P.R. n. 570 del 1960) come risultanti dalle iscrizioni in calce alla lista sezionale o nelle liste elettorali aggiunte e dalle annotazioni nel verbale;
5. numero degli elettori il cui voto è stato raccolto, nell'ambito della sezione, a domicilio o in ospedali, case di cura o luoghi di detenzione, compresi gli elettori in trattamento sanitario, quarantena o isolamento fiduciario per COVID-19 (artt. 51, 52 e 53 D.P.R. n. 361/1957; artt. 8 e 9 legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1 decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22; artt. 2 e 3 decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117), come risultanti dalle iscrizioni fatte nelle liste elettorali aggiunte e dai verbali per la raccolta del voto degli elettori ammessi al voto domiciliare, ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione.

Si raccomanda la massima cura e precisione nelle operazioni di accertamento del numero dei votanti, anche ai fini dei successivi adempimenti di competenza, in particolare, dell'Ufficio centrale.

I) Operazioni di scrutinio, modalità di espressione del voto, principio di salvaguardia della validità del voto e osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio delle schede

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella giornata di lunedì 11 ottobre 2021, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l'accertamento del numero dei votanti e le altre operazioni preliminari.

Durante le operazioni di scrutinio e, in particolare, nella manipolazione delle schede votate, i componenti del seggio dovranno indossare i guanti di protezione forniti a ogni seggio elettorale.

Il sistema di voto è diverso a seconda che si tratti di Comuni con popolazione pari o inferiore a 15.000 abitanti o di Comuni con popolazione superiore a tale soglia demografica.

Nei Comuni sino a 15.000 abitanti, nei quali ogni candidato Sindaco è collegato a una sola lista di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di lista o sul nominativo del candidato Sindaco o su entrambi ed il voto è valido sia per il Sindaco che per la lista. Può altresì esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, nei Comuni fino a 5.000 abitanti, un



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

solo voto di preferenza e, nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nei quali ogni candidato Sindaco è collegato ad una o più liste di candidati consiglieri, l'elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di una lista (ed eventualmente anche sul nominativo del candidato Sindaco collegato alla lista stessa) ed il voto è così valido sia per il Sindaco che per la lista. Può tracciare il segno di voto solo sul nominativo di un candidato Sindaco ed il voto è così valido solo per il Sindaco. Può anche tracciare un segno di voto sul nominativo di un candidato Sindaco e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista NON collegata a quel candidato Sindaco (c.d. "voto disgiunto") ed il voto è così valido sia per il candidato Sindaco che per la lista, sebbene tra essi non collegata. L'elettore può altresì esprimere, per candidati consiglieri della lista votata, due voti di preferenza, ma per candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Tutte le disposizioni sulle specifiche modalità di espressione del voto vanno opportunamente coordinate col principio fondamentale di salvaguardia della validità del voto stesso e, in particolare, con le norme di cui agli artt. 64 e 69 del D.P.R. n. 570/1960, in base alle quali la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, fatti salvi i casi di schede non conformi a legge, o che non portano la firma o il bollo dell'Ufficio elettorale di sezione, o che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Ad esempio, si ritiene che debbano essere considerate valide le schede recanti espressioni di voto, univoche e non riconoscibili, apposte però con anomalia o incertezza del tratto grafico o con imprecisa collocazione del segno a matita.

Gli artt. 63, primo comma, e 68, primo comma, del D.P.R. n. 570/1960 stabiliscono l'ordine delle operazioni che il presidente e gli altri componenti devono seguire nelle operazioni di spoglio delle schede. In particolare, le schede devono essere scrutinate una alla volta e non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o scatola che prima conteneva le schede autentiche. L'eventuale inosservanza di tali disposizioni è sanzionata penalmente (art. 96, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960), come riportato nel manifesto relativo alle principali sanzioni, da affiggere nell'Ufficio elettorale di sezione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza
Servizio Statistica regionale ed elettorale

J) Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali

In merito alla corretta esposizione delle bandiere della Regione Autonoma della Sardegna, della Repubblica Italiana e dell'Unione europea in occasione di consultazioni elettorali, la normativa vigente¹ prevede quanto segue.

Le bandiere devono essere esposte congiuntamente all'esterno degli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali, luoghi di cura e di reclusione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale, a decorrere dall'insediamento degli Uffici elettorali di sezione sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Le norme protocollari prevedono inoltre che le bandiere, avendo come riferimento un osservatore posto di fronte all'edificio in cui le stesse dovranno essere esposte, siano collocate nel seguente ordine: alla sinistra, la bandiera dell'Unione europea; al centro, la bandiera della Repubblica italiana; alla destra, la bandiera della Regione Autonoma della Sardegna.

Si vorrà portare il contenuto della presente agli Uffici elettorali di sezione.

Con l'occasione, i Sindaci vorranno valutare l'opportunità di diramare appositi comunicati per invitare gli elettori a verificare per tempo che siano in possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all'apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto.

I Sindaci vorranno, altresì, valutare se, nel dare puntuale informazione agli elettori sui giorni e gli orari di votazione, sia opportuno invitare gli elettori medesimi a recarsi a votare fin dalla prima mattina di domenica 10 ottobre 2021 e comunque ad evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione, al fine di scongiurare eventuali rischi di sovrappollamento, disagi o ritardi nelle operazioni dei seggi.

Il Direttore del Servizio

Sergio Loddo

¹ Art. 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22 "Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea"; art. 2 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 10, "Bandiera e inno della Regione"; artt. 4 e 9 del D.P.R. n. 121/2000, "Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici".

